

trattenga con altra persona, ma solo quando questa escluda o riduca di fatto lo stato di bisogno e nei limiti in cui detta relazione incida sulla reale e concreta situazione economica del coniuge.

> MUTAMENTO DELLE CONDIZIONI PERSONALI O PATRIMONIALI DOPO LA SEPARAZIONE

E' infine opportuno segnalare che tutti i provvedimenti adottati nell'ambito della separazione sono soggetti alla clausola rebus sic stantibus, cioè sono sempre modificabili qualora sopravvenga un mutamento delle condizioni esistenti al momento in cui il provvedimento è stato adottato. Questo vale tanto per le disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi quanto per le disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo per il loro mantenimento, nonché per il mantenimento del coniuge.

> BREVE RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

Corte di Cassazione - 1ª Sezione Civile, sentenza 11 giugno 1998 n. 5829

Pres. Grieco, Rel. Luccioli, Pm. (conf.) Cafiero; Ric. Bonanno; Int. Bossoletti

Separazione - Modifiche pattuite dai coniugi successivamente all'omologazione - Validità a prescindere dall'intervento dei giudici - Limite di derogabilità secondo l'articolo 160 del codice civile. (Cc, articoli 160 e 1322, Cpc, articolo 710)

Le modificazioni pattuite dai coniugi successivamente all'omologazione della separazione, trovando fondamento nell'articolo 1322 del Cc, devono ritenersi valide ed efficaci, a prescindere dall'intervento del giudice ai sensi dell'articolo 710 del Cpc, quando non superino il limite di derogabilità consentito dall'articolo 160 del Cc. e, più specificamente, quando non interferiscano con l'accordo omologato, ovvero ne specifichino il contenuto o contengano disposizioni di evidente maggior rispondenza all'interesse tutelato.

Corte di Cassazione - 1ª Sezione Civile, sentenza 11 giugno 1998 n. 5829

Pres. Grieco, Rel. Luccioli, Pm. (conf.) Cafiero; Ric. Bonanno; Int. Bossoletti

Assegno per il mantenimento dei figli - Obbligo di pagamento anche nei periodi di convivenza con il genitore non affidatario - Sussiste. (Cc, articolo 155)

L'obbligo di pagamento dell'assegno per il mantenimento dei figli non viene meno nei periodi in cui essi vivono presso il genitore non affidatario, potendo questi, eventualmente, soltanto invocare, in relazione alla quantità e soprattutto alla durata dei soggiorni presso di lui, una riduzione proporzionale dell'importo dovuto, avuto

riguardo ai maggiori oneri sostenuti in detti periodi e alle corrispondenti minori spese gravanti sul genitore affidatario. (M. Pis.)

Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza 16 luglio 1992 n. 8667

(Pres. Scanzano; Rel. Luccioli; Pm (conf.) Buonajuto; Ric. Mincioni; Res. Mencarelli)

Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Abitazione - Assegnazione della casa familiare - Configurabilità - Condizioni. (Cc, articolo 155, comma 4)

L'assegnazione della casa familiare prevista dall'art. 155, quarto comma, cod. civ., rispondendo all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a quell'immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione di ogni altro immobile di cui i coniugi avessero la disponibilità e che comunque usassero in via temporanea o saltuaria.

Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza 14 aprile 1994 n. 3511

(Pres. Rossi; Rel. Luccioli; Pm (conf.) Lo Cascio; Ric. Tovo; Res. Tamiuzzi)

Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Giudiziale - Con addebito - Comportamento riprovevole di uno dei coniugi - Sussistenza - Condotta dell'altro coniuge - Valutazione - Necessità. (Cc, articolo 151)

Per pronunciare l'addebitabilità della separazione a uno o a entrambi i coniugi, il giudice, anche se abbia accertato a carico dell'uno un comportamento riprovevole, non è esonerato dall'esaminare anche la condotta dell'altro, non potendo quel comportamento essere giudicato senza un suo raffronto con quello del coniuge, e quindi, in definitiva, dal verificare se e quale incidenza quei comportamenti abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi coniugale.

Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza 22 ottobre 1996 n. 9198

(Pres. Rocchi; Rel. Milano; Pm (conf.) Gambardella; Ric. Martinelli; Controric. Nobile)

Assegno di mantenimento in favore del coniuge separato - Valutazione in concreto della elettiva possibilità di svolgimento dell'attività retribuita Sussiste. (Cc, articoli 143 e 150)

Ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato, l'attitudine di quest'ultimo al lavoro assume rilievo nell'individuazione delle sue capacità di guadagno, solo se sia riscontrata in termini di elettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore soggettivo e oggettivo, e non anche in termini meramente astratti e ipotetici.